

1^a TORNATA DEL 16 MAGGIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE COMMENDATORE RESTELLI

SOMMARIO. *Approvazione degli articoli dei disegni di legge per estensione alla Venezia e ad altre provincie di un decreto sull'istruzione tecnica, e per cessione di valli al municipio di Comacchio — Osservazioni dei deputati Seismit-Doda e Mazzucchi, e risposte del ministro per le finanze. — Discussione sulla domanda di autorizzazione per procedere contro il deputato Trevisani, a querela di Gaetano Cestarelli, guardia daziaria — Domande, e opposizioni dei deputati Pianciani, Catucci e Plutino Agostino — Risposte, e considerazioni del relatore Puccioni, in appoggio delle conclusioni affermative — Chiusura della discussione, e incidente sul numero dei deputati — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 10 1/4 antimeridiane.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procederà all'appello nominale.

(Segue l'appello.)

VOTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per estensione alle provincie della Venezia, dell'Emilia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana e dell'Italia meridionale della legge 13 novembre 1859, n° 3725. (V. Stampato n° 143)

Do lettura dell'articolo unico:

« Il titolo IV della legge 13 novembre 1859, numero 3725, sulla pubblica istruzione, nella parte che riguarda l'istruzione tecnica del secondo grado, sarà pubblicato nelle provincie venete, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Toscana, napoletane e sicule; e le disposizioni contenute nel medesimo avranno effetto in quelle provincie dal 1° gennaio 1868. Le stesse disposizioni saranno con effetto da detto giorno applicabili alle scuole di nautica ed agl'istituti di marina mercantile. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione dell'articolo, che è approvato.)

Ha la parola l'onorevole Martelli-Bolognini.

MARTELLI-BOLOGNINI. A nome della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze, e tendente ad ottenere un credito supplementario di 300,000 lire per la distruzione delle cavallette, pregherei la Camera a voler permettere che, attesa l'urgenza straordinaria di

cotesto progetto di legge, si discutesse in questa stessa seduta.

Farò osservare alla Camera come, nella seconda seduta di quest'oggi, sarà necessario probabilmente procedere alla votazione delle leggi discusse in questa mattina; e quindi sarebbe conveniente che, insieme alle altre leggi, si potesse ancora votare questa, che è così urgente.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questo progetto di legge sarà discusso nella seduta d'oggi.

Ora veniamo alla convenzione stipulata col municipio di Comacchio pel possesso e l'amministrazione di quelle valli. (V. Stampato n° 76)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

VILLA-PERNICE, relatore. Come relatore su questo progetto di legge, debbo fare una dichiarazione alla Camera, cioè che incorsero due errori di stampa nella relazione.

Nella prima pagina si dice *X secolo*, invece si deve dire *XVI*. Non vorrei che la Camera accagionasse la Commissione di aver fatto vivere un pontefice sei secoli prima.

Nella seconda pagina si dice che venne instaurato il Governo pontificio nel 1817, mentre tutti sanno che fu nel 1815.

Faccio queste avvertenze, perchè la Camera non accagioni il relatore nè la Commissione di questi svazioni che sono semplici errori di stampa.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale si riterrà chiusa.

(È chiusa.)

SEISMIT-DODA. Domanderei la parola, se sono ancora in tempo.

PRESIDENTE. Se crede, potrà domandarla su qualche articolo, poichè ho già proclamato chiusa la discussione generale.

SEISMIT-DODA. Va bene.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze accetta il progetto della Commissione?

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Lo accetto.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le finanze dello Stato immettono il comune di Comacchio nella libera amministrazione delle valli al medesimo cedute con istromento Giletti, 11 luglio 1797.

« Le valli vengono date e rispettivamente assunte nelle stesse condizioni di fatto e di diritto, in cui attualmente si trovano, senza alcuna responsabilità delle finanze. »

PISSAVINI. Osservo che questo è l'articolo 1 della convenzione, non del progetto di legge.

Voci. Non è il caso.

VILLA-PERNICE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Lascio in disparte gli articoli della convenzione, di cui si darà solo lettura, se alcuno domanda di farvi modificazioni.

L'articolo 1 del progetto è questo :

« È approvata colle sottoindicate modificazioni la convenzione intesa fra le finanze dello Stato e il municipio di Comacchio, in data 12 gennaio 1867, mercè la quale il possesso e l'amministrazione delle valli di Comacchio ritornano a quel comune. »

L'onorevole Seismit-Doda crederebbe ora di prendere la parola relativamente a quest'articolo che riassume la convenzione ?

SEISMIT-DODA. Aveva chiesto la parola unicamente per fare una dichiarazione o, meglio, per dirigere una raccomandazione all'onorevole signor ministro delle finanze intorno alla gestione ed all'amministrazione delle valli di Comacchio dal giorno della stipulazione di questa convenzione sino a tutt'oggi.

Non era dunque sui due articoli della legge che io intendessi parlare; nè tanto meno sul tenore della convenzione sancita dagli articoli stessi; imperocchè, come la Camera avrà scorto, avendo io avuto l'onore di essere uno dei due mandatari del municipio di Comacchio, mio collegio elettorale, per la stipulazione col Ministero delle finanze di questa convenzione, dovrei ritenermi in qualche modo parte interessata a difenderla; e quindi mi farei scrupolo e dovere di non prendere parte alla discussione di questa convenzione, salvo che, occorrendo, per appurare e spiegare alla Camera questioni di fatto, se intorno ai fatti sorgessero contestazioni.

PRESIDENTE. Si procederà dunque alla votazione degli articoli, e dopo le darò la parola.

SANGUINETTI. Mi pare che, per regolarità della votazione, il presidente dovrebbe far leggere da un segretario la convenzione colle modificazioni introdotte

dalla Commissione, e quindi mettere ai voti l'articolo (*Rumori di dissenso*)

Voci. Tutti le abbiamo lette, e le abbiamo qui dinanzi.

PRESIDENTE. Se la Camera crede...

Molte voci. No! no!

SANGUINETTI. Ad ogni modo mi pare che la convenzione modificata, che non è più quella che è stata unita agli atti, deve risultare nel rendiconto ufficiale della Camera; ora non risulta se non è letta. (*Rumori*) Almeno il presidente dichiarare che sarà stampata nel rendiconto della Camera; la mozione che io fo è unicamente per la regolarità del processo...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Sanguinetti; questa convenzione è già stata pubblicata nel testo ufficiale del rendiconto anche colle modificazioni. Già i signori deputati la conoscono, ed io, per risparmiare tempo, credo non sia il caso di darne ora lettura.

Se dunque non vi è opposizione, pongo a partito l'articolo 1 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 2. Viene per conseguenza data facoltà al Governo di stanziare sul bilancio passivo del Ministero delle finanze le somme occorrenti per far fronte ai pagamenti stabiliti in detta convenzione. »

(È approvato.)

L'onorevole Seismit-Doda ha la parola.

SEISMIT-DODA. Mentre pendeva la sanzione legislativa di questa convenzione tra le finanze dello Stato ed il municipio di Comacchio, e giunto il termine della decorrenza della retrocessione delle valli al municipio col 1° agosto 1867, venne fra il Ministero delle finanze ed il comune stabilito un accordo, mediante il quale ammettevasi che le finanze avrebbero continuato ad amministrare le valli fino all'approvazione del Parlamento, ma per conto del municipio, e quindi di accordo con lui.

Tale accordo venne rispettato in quanto piacque all'amministrazione demaniale, la quale, pur amministrando per conto del comune, non volle udirne il voto e i pareri che in via consultiva, ed anche bene spesso senza badare ai consigli, e sempre però dentro certi limiti di dannose consuetudini.

Così, per parte del Ministero delle finanze, s'incorse in alcune trascuranze, e vennero perpetuati alcuni abusi che esistevano dapprima nell'amministrazione, quando, cioè, il comune non vi aveva la menoma parte.

Come alla Camera è noto, quest'amministrazione era da lunghi anni in mano al Governo, con pochissime o verun utile delle finanze, e con sensibile deperimento progressivo di quest'importante stabilimento, che, nel suo genere, è il primo d'Italia.

Gli abusi, mi permetto chiamarli così, perchè a tutti sono noti, hanno continuato durante questo tempo d'intervallo, cioè dall'epoca del passaggio della proprietà al comune, stabilito al 1° agosto 1867, ma

non ancora avveratosi, in attesa della sanzione legislativa che va a dare effetto retroattivo alla convenzione per la presa di possesso per parte del comune.

Il Governo dunque amministra intanto irresponsabilmente; non ascolta il municipio; e questo, se domani entra al possesso, dovrà accettare quanto fece il Governo anche dal 1° agosto 1867 in poi. È una situazione assai difficile per quel municipio, e che può farsi sempre più grave.

Vorrei quindi pregare l'onorevole signor ministro delle finanze d'informarsi esattamente dello stato delle cose, e qualora gli abusi da me accennati abbiano prodotto dei danni al comune di Comacchio durante questa gestione provvisoria del Governo, come ho motivo di credere, vorrei ch'egli, secondo consiglierebbe la stessa equità, vedesse il modo di risarcire quei danni, portandovi intanto un limite nel frattempo, sino al giorno, cioè, in cui, sancita la legge anche dall'altra Camera e promulgata dal Governo, il municipio entri di fatto in possesso delle valli e possa amministrarle da solo.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Prenderò le opportune informazioni per corrispondere all'invito dell'onorevole Seismit-Doda.

MAZZUCCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzucchi ha facoltà di parlare.

MAZZUCCHI. Debbo fare solo una dichiarazione.

Nel secondo articolo è detto: « Viene per conseguenza data facoltà al Governo di stanziare sul bilancio passivo del Ministero delle finanze la somma occorrente per far fronte ai pagamenti stabiliti in detta convenzione. »

Volevo far osservare che già nel bilancio del 1868 sono state messe 840,000 lire, che sono fondi eccedenti e superanti quelli che occorrono per dare luogo alla convenzione; e faccio quest'osservazione perchè, mentre la Camera ordina che sia dato luogo alle somme occorrenti, già ce n'è ad esuberanza, perchè qui occorrono 670,000 lire, e 840,000 lire sono già state stanziate per questo titolo nel bilancio del 1868.

Questa è l'unica osservazione che volevo fare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Mi pare che si risolva facilmente ogni dubbio su questo argomento, perchè se le somme stanziate sono sufficienti e più che sufficienti, non è il caso di stabilire altra somma per questo titolo.

MAZZUCCHI. È appunto questa l'osservazione che ho creduto bene di fare.

DISCUSSIONE SULLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO TREVISANI.

PRESIDENTE. Ora passiamo alla relazione sulla requisitoria del procuratore generale del Re presso la

Corte d'appello d'Ancona riguardo al deputato marchese Trevisani. (V *Stampato n° 38*)

La Commissione propone questa deliberazione:

« La Camera autorizza, durante la Sessione attuale, il procedimento penale a querela di Gaetano Cestarelli contro l'onorevole deputato marchese Giuseppe Ignazio Trevisani per ingiuria reale pubblica. »

La discussione generale è aperta intorno a questa proposta.

Il deputato Pianciani ha facoltà di parlare.

PIANCIANI. Io spero che l'onorevole Commissione vorrà indicare su quali motivi essa crede di dover autorizzare questo procedimento...

PUCCIONI, *relatore*. Domando la parola.

PIANCIANI. Questa domanda io la faccio perchè in genere il titolo del reato, del quale viene accusato il Trevisani, è veramente sì lieve che le severe conclusioni della Commissione credo abbiano sorpreso molti altri colleghi, come hanno sorpreso me.

Noi non dobbiamo dimenticare certamente che non siamo qui nè una sezione d'accusa, nè un tribunale in Camera di consiglio. Noi siamo un corpo essenzialmente politico. Non è dunque tanto il vedere, se consta o no del reato dell'imputabilità dell'individuo, che debba persuadere ad autorizzare durante una Sessione parlamentare di procedere contro di lui; è piuttosto l'importanza del fatto che deve essere calcolata; si deve credere cioè se la cosa di cui l'uomo è imputato è tale che più sia l'interesse della giustizia che si prosegua negli atti, o più l'interesse del paese che questo uomo rimanga intanto ad adempiere il mandato, che i suoi elettori gli hanno conferito, di membro del Parlamento, per rendere poi conto alla punitiva giustizia, terminata la Sessione, di quei fatti dei quali venne imputato.

Per conseguenza, pregherei ancora una volta l'onorevole Commissione di dare maggiori spiegazioni sulle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

PUCCIONI, *relatore*. Io non posso dissimulare la meraviglia che nell'animo mio ed in quello dei miei colleghi della Commissione ha suscitato la domanda dell'onorevole deputato Pianciani. La Commissione ha presentato alla Camera non una deliberazione pura e semplice, ma una deliberazione, la quale è preceduta da una relazione di cinque colonne di stampa.

Ora, se l'onorevole Pianciani si fosse data la pena di esaminare quella relazione, avrebbe veduto come nella medesima siano esposti i fatti i quali hanno dato luogo al procedimento per cui si chiede l'autorizzazione della Camera, e per quale ordine di considerazioni essa ha creduto meritevole di accoglienza la domanda del procuratore generale del Re di Ancona.

CATUCCI. Domando la parola.

PUCCIONI, *relatore*. Se la Camera desidera che io entri

in tutti i particolari di questa procedura, non ho nessuna difficoltà a farlo; ma parmi che ciò sia inutile dopo che questi particolari sono pienamente svolti nella relazione medesima.

Credo quindi che alla obbiezione fatta dall'onorevole PIANCIANI, che la Camera non è una sezione d'accusa, nè un tribunale riunito in Camera di consiglio, la Commissione abbia dato sufficiente replica. Ed invero noi abbiamo rilevato tutte le speciali circostanze del caso presente, nel quale avvi questo di particolare, che, cioè, la persona la quale sarebbe vittima del reato che si addebita all'onorevole Trevisani, ha dato querela contro di lui, è stata a sua volta querelata dall'onorevole Trevisani.

Ora, il giudizio che si dovrebbe agitare innanzi al tribunale di Fermo avrebbe questa singolarità che, mentre la querela dell'onorevole Trevisani contro il Cestarelli non trova ostacolo alcuno, la querela del Cestarelli contro il Trevisani ne ha uno nella qualità di deputato che riveste quest'ultimo.

Ora, i fatti cui appellano le due querele sono troppo intimamente connessi tra di loro, e quindi non è possibile istituire sui medesimi, senza pregiudizio della giustizia, separati giudizi.

PIANCIANI. Domando la parola.

PUCCIONI, relatore. Ora, di fronte a questa connessità, conveniva sospendere la risoluzione del giudizio iniziato colla querela del marchese Trevisani contro il Cestarelli, e conoscere di entrambe le querele simultaneamente, e giudicarne con una stessa sentenza.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione, appunto perchè non crede che la Camera debba convertirsi in una sezione d'accusa, nè in un tribunale riunito in Camera di Consiglio, ha creduto di dover lasciare all'autorità giudiziaria pieno ed intero l'esercizio delle sue funzioni; la Commissione è partita da questo concetto, vale a dire che nelle attribuzioni della Camera non siavi quella di sindacare la maggiore o minore gravità del fatto che ad uno dei suoi colleghi sia imputato, sibbene quella di vedere se il fatto imputato offra nelle verificazioni preliminari tali elementi di prova da far credere che il giudizio, che contro un nostro collega si vorrebbe istituire, sia o no vessatorio. Ora, siccome le risultanze delle verificazioni preliminari escludono questo pericolo di vessazione, così la Commissione ha creduto che fosse conveniente, come ho già accennato, di autorizzare il procedimento contro l'onorevole Trevisani.

Aggiungo finalmente (e questa è stata una delle considerazioni che la Commissione ha tenuto in conto) che il giudizio stesso è di natura tale che è a sperarsi possa in brevissimo tempo essere definito.

Quindi quel danno che dalla distrazione dalle sue funzioni di deputato l'onorevole Trevisani potrebbe temersi, quel danno che la Camera stessa per la distrazione di questo suo membro dalle funzioni sue ha il

dovere di evitare in quanto sia possibile colle esigenze della giustizia, si ridurrebbe ai termini lievissimi e non sarebbe tale da dissuadere la Camera ad accordare la facoltà che le viene domandata.

Io credo che queste dichiarazioni basteranno a persuadere la Camera della giustezza della proposta della Commissione.

Avverto finalmente che la Commissione, nel deliberare di proporvi l'autorizzazione, è stata unanime, tanto le è parso che la giustizia esigesse un tale provvedimento.

CATUCCI. Veramente, o signori, le ragioni esposte dall'onorevole relatore della Commissione non mi hanno convinto perchè io voti secondo la stessa.

Io mi sono meravigliato, leggendo la dotta relazione, che, mentre la Commissione rapporta un brano di discorso del nostro onorevole collega Mancini, tendente a dimostrare che la Camera deve essere gelosa nel permettere questi giudizi contro de' nostri colleghi, concluda con autorizzare il procedimento.

Tollerò la Camera che io legga queste parole dell'onorevole Mancini, rapportate dall'onorevole relatore, che spanderanno luce sulla tesi che discutiamo.

« Certamente, per non rendere illusoria la garanzia dell'articolo 45 dello Statuto, non debbesi abbandonare con leggerezza un deputato nel corso della Sessione alle aggressioni dei querelanti ed alla solennità di un penale giudizio, senza grave e ragionevole causa; e perciò la Camera dei deputati subalpina si mostrò oltremodo cauta e gelosa custode di questa sua prerogativa in vari casi; e non ha guari questa Camera italiana negava l'autorizzazione a procedere contro il deputato Luzi, perchè non le parve di scorgere nel fatto denunziato a suo carico gli elementi giuridici del reato a lui apposto. »

Ora, ripeto, mentre la Commissione si mostrava così gelosa di questo principio, conchiudeva poi per l'autorizzazione del giudizio contro l'onorevole deputato Trevisani. Ma si trattava, o signori, forse di causa gravissima? Io convengo che un cittadino rivestito della qualità di deputato, non lascia di essere un cittadino eguale agli altri dinanzi alla legge; ma il fatto imputato all'onorevole Trevisani è di una tale leggerezza (come le signorie vostre avranno potuto vedere nel leggere la storia dell'avvenimento accaduto nel caffè del Broglio), che la Commissione per lo meno avrebbe dovuto respingere con santo sdegno questo reclamo.

L'unica ragione che sembra grave, esposta dall'onorevole relatore della Commissione, è che, siccome l'onorevole Trevisani è esso pure querelante contro il Cestarelli, non sarebbe giusto che, mentre il Trevisani può agire contro il Cestarelli, il Cestarelli non potesse alla sua volta agire contro il Trevisani. L'unica ragione grave adunque si è che, per motivi di eguaglianza e di giustizia, la Camera metta anche il Ce-

starelli nelle stesse condizioni del Trevisani; ma, o signori, fo osservare che questa ragione non credo sia sufficiente per indurre la Camera ad autorizzare il giudizio. Perchè, o signori, è indubitato che nelle società civili abbiamo anche delle gerarchie tra i cittadini. (*Movimenti*)

GIOGGINI CARLO. Chiedo di parlare.

CATUCCI. L'uguaglianza di che parla la legge, non distrugge ancora l'ordine gerarchico tra i cittadini; ed io non veggio sconvenienza nessuna a che il Trevisani porti innanzi il giudizio contro il Cestarelli, e non il Cestarelli contro di lui, sebbene potrebbe anche conciliarsi nel senso che l'un giudizio si trasporti all'altro, e viceversa, non scorgendosi alcuna urgenza che si espletino separatamente ed in tempo diverso. Il Cestarelli d'altronde doveva pur sapere che il Trevisani era un rappresentante della nazione, ed il principio di eguaglianza non distrugge l'altro, che ogni cittadino debba rispettar grandemente la persona di un rappresentante.

Non vi è dubbio, il cittadino rappresentante della nazione è qualche cosa di più del cittadino non rappresentante; diversamente, a che l'articolo 45 dello Statuto? se tutti sono uguali, a che il permesso per potersi procedere contro un deputato? E se la Camera non fosse giudice sovrano di apprezzare la convenienza, a che rivolgersi a noi per deliberare?

Io quindi opino che la Camera in questo incontro debba essere cauta e gelosissima nello accordare tale autorizzazione di procedimento.

Tuttavolta che il reato sia di tale natura che interessi altamente l'ordine sociale, in questo caso nemmeno io esiterei un momento per autorizzare il giudizio; in materie gravi non si ha da fare differenza di chi lo commette, e noi dobbiamo essere pronti ad autorizzare il procedimento; ma quando un reato è di quella natura di cui ora si tratta, non mi pare che sia della dignità della nazione e del suo Parlamento di acconsentire un giudizio di tale leggiera portata che si promuove da un cittadino contro un rappresentante della nazione. Ripeto, vedere la Camera inchinarsi a cose di sì poco momento, non mi pare serio; e confido grandemente nel senno della Camera perchè respinga la domandata autorizzazione.

Per queste considerazioni io dichiaro che voterò contro alla proposta autorizzazione.

PIANCIANI. Dopo quanto ha detto l'onorevole deputato Catucci in risposta all'onorevole relatore della Commissione, poco mi resterà certo da dire; nondimeno io voglio ancora una volta ricordare alla Camera quanto importi di essere gelosi dei propri privilegi; non dico che mai si debba sacrificare a loro la giustizia, ma quando la giustizia possa conciliarsi, io credo che è un dovere inerente alla natura stessa dei grandi corpi deliberanti, come un'Assemblea legislativa, di guardare gelosamente i propri privilegi. Questo infatti

vediamo ripetersi in tutti i paesi parlamentari; tutti i Parlamenti sono stati sempre severi custodi dei diritti loro perchè non accordati alle persone, ma a dignità, a garanzia della nazione che rappresentano.

E il nostro stesso Parlamento non è in questo mancato mai al suo compito. Una sola volta il Parlamento italiano ha autorizzato delle persecuzioni giudiziarie contro uno dei suoi membri, e quale fu questa occasione? Fu una volta che lo stesso deputato prevenuto, l'onorevole Ballanti, fece a mezzo del suo avvocato domanda al Parlamento di autorizzare gli atti giuridici contro di lui.

Ora, dovremo noi cominciare un diverso sistema nell'occasione presente in cui non si tratta che di qualche pugno dato o ricevuto scambievolmente in un pubblico caffè?

Signori, in verità il caso non mi pare tanto serio di doverne trattenere più a lungo la Camera.

Rifletterà l'onorevole Puccioni che il Trevisani ha dato querela egli stesso. In questo non entro nella linea di riflessioni dell'oratore che mi ha preceduto, ma ne aggiungerò delle altre. L'onorevole Puccioni è troppo abile giureconsulto per ignorare come possa benissimo il tribunale riparare a questo inconveniente. Egli può provvedere perchè si sospenda il procedimento intentato dal Trevisani, dovendo sospendersi quello che contro di lui fu intentato. Nè certamente il Trevisani potrebbe lagnarsi che il tribunale non giudichi la querela che egli ha esposta, quando egli stesso reclama il suo privilegio, perchè non sia giudicata quella esposta contro lui. Ha detto l'onorevole relatore che non è della giurisprudenza della Camera il calcolare la maggiore o minore gravità del reato. Io credo che egli sia in errore, perchè appunto la maggiore o minore gravità del reato, che niente importa in un tribunale o in una sezione d'accusa, è quella che importa moltissimo alla Camera per contrappesarla colle conseguenze che debbono aspettarsi dall'autorizzare o no il giudizio contro uno dei suoi membri. Se, per esempio, un uomo è accusato d'omicidio o di furto, quando io vedessi che non fosse una di quelle vessazioni di cui parlava l'onorevole Puccioni, io autorizzerei immediatamente il giudizio. Se uno ha litigato, come si litiga pur troppo tutti i giorni, che cosa importa che, fosse pure colpevole, sia condannato fra 8 o 12 mesi, fra tre anni, quando finirà la Legislatura, oppure che sia condannato subito? Ripeto pertanto che non pare veramente sia il fatto di tanta importanza da dover esigere un voto così severo, come è quello che si richiede dall'onorevole Puccioni.

PUCCIONI, relatore. Io confesso francamente, signori, che l'interpretazione che si dà dagli onorevoli contraddittori a questo privilegio dei deputati, e le ragioni per le quali si oppongono a che la Camera conceda questa autorizzazione, non mi persuadono gran fatto.

Io credo che vi sieno delle considerazioni di giustizia le quali debbono essere da noi, rappresentanti il potere legislativo, per i primi osservate. Credo che queste considerazioni di giustizia debbano valere su tutte le altre ragioni le quali sono state, con tanto calore, messe innanzi dagli onorevoli Catucci e Pianciani. Quale è la situazione del giudizio presente? Vediamolo. È necessario che io ritorni sopra i fatti per confutare le obbiezioni dei preopinanti.

Un tal Cestarelli, guardia daziaria del comune di Fermo, aveva contestato una trasgressione in materia di dazio di carne. Il sindaco e la Giunta municipale di Fermo abbuonarono al trasgressore la multa in cui era incorso. Il Cestarelli credette che codesto fatto dell'abbuono della multa fosse stato dalla Giunta e dal sindaco messo in essere in odio e in danno di lui, perchè parte della multa doveva cedere a vantaggio di chi aveva contestata la trasgressione. Il Cestarelli indignato per quest'abbuono rinunciava all'ufficio di guardia daziaria del comune di Fermo, sperando che il sindaco e la Giunta non avrebbero accettato la sua rinuncia. All'incontro la Giunta ed il sindaco accettarono la rinuncia, o perchè non si trovassero troppo contenti del servizio del Cestarelli, o perchè l'atto con cui la rinuncia fu inviata conteneva delle espressioni ingiuriose contro il municipio e i suoi rappresentanti.

Ora, la sera del 17 gennaio 1867 (cito la data per rispondere fin d'ora ad una delle obbiezioni messe innanzi dall'onorevole Pianciani), il 17 gennaio 1867, vale a dire 16 mesi or sono, il Cestarelli si recò al caffè del Broglio in Fermo ove trovò l'onorevole Trevisani: gli si avvicinò e chiese di parlargli. Il Trevisani rispose che quello non era il luogo da tenere una conversazione: se cercava il sindaco, si recasse all'ufficio comunale; se cercava il marchese Trevisani, si recasse alla sua abitazione. Allora pare che nascesse un diverbio tra il Cestarelli ed il Trevisani. Il Cestarelli alzò una mano e sembra che facesse atto di gettare un guanto sul volto dell'onorevole Trevisani. Questi rispose dandogli uno schiaffo.

PETRUONE. Ha fatto bene.

PLUTINO AGOSTINO. Ha fatto benissimo. Per essere deputati, dobbiamo essere insultati? (*Rumori a destra*)

PUCCIONI, *relatore*. Vedo che l'onorevole Plutino, il quale mi interrompe, sarebbe un eloquente difensore dell'onorevole Trevisani innanzi ad un tribunale ordinario; ma qui, me lo permetta, le sue osservazioni mi paiono inopportune.

Noi non possiamo, nè dobbiamo giudicare della giustizia del fatto commesso, ma dobbiamo giudicare se il fatto commesso abbia in se medesimo gli estremi di un reato previsto dal Codice penale. Per me tutta l'indagine a cui dobbiamo restringerci deve essere questa.

Or bene, dopo codesti fatti succeduti nel caffè di Fermo, il marchese Trevisani (lo noti la Camera) ha

sportato una querela per ingiurie scritte, per una certa pubblicazione fatta dal Cestarelli posteriormente a codesto schiaffo. Il Cestarelli ha risposto con una querela per il fatto dello schiaffo.

Il primo dunque a querelare è stato il marchese Trevisani; la querela del Cestarelli non è altro che una controquerela, poichè seguita quella del marchese Trevisani.

In questo stato di fatti il tribunale ha ordinate le verificazioni preliminari, le quali hanno messa in essere la prova di tutti gli avvenimenti di cui sono venuto discorrendo.

Quando si è veduto che i fatti sussistevano, che vi potevano essere gli estremi di un reato previsto dalla legge penale comune, che cosa ha fatto l'autorità giudiziaria? Ha dovuto soprassedere, perchè le due querele erano evidentemente connesse, giacchè non si poteva giudicare dell'una senza entrare nel merito dell'altra; perchè infine senza l'autorizzazione della Camera, contro un deputato non potevasi nel corso della Sessione agire. Ed è in questi termini di fatto che è venuta la domanda del procuratore generale del Re, ed è su questi termini di fatto che la Commissione ha creduto di dover autorizzare codesto procedimento.

Ora, quali sono le obbiezioni che ci si muovono? Diceva l'onorevole Catucci: ma il Cestarelli doveva pur sapere che il marchese Trevisani era un rappresentante della nazione, doveva sapere che contro il medesimo non si poteva promuovere una querela, perchè egli non poteva essere processato senza l'autorizzazione della Camera. A vero dire, o signori, questa teoria messa innanzi dall'onorevole Catucci è tale che io credo sarebbe molto pericolosa per noi deputati ove fosse ammessa, perchè, o ci esporrebbe a dei gravissimi rischi, o ci metterebbe nella necessità di farci giustizia da noi medesimi, senza aspettare che questa giustizia ci fosse resa dai tribunali, i quali sono quelli che pure debbono darla. (*Segni di approvazione a destra*)

Aggiungerò di più che è molto strano (e l'onorevole Catucci lo deve sapere meglio di me, egli che è peritissimo in ispecie nelle materie penali), è molto strano supporre che il Cestarelli in quel momento in cui nacque quella specie di colluttazione, si ricordasse della salvaguardia legale da cui l'onorevole Trevisani era difeso; è molto strano che pensasse in quel momento che egli aveva dinanzi a sè un rappresentante della nazione; ed è poi anche più strano che il Cestarelli potesse proprio in quel momento pensare che, quand'anche l'onorevole Trevisani si fosse reso verso di lui autore di un fatto previsto dalle leggi penali, la Camera avrebbe esitato ad autorizzare un procedimento che le pure ragioni di giustizia consigliano di ammettere.

Ma un'altra ragione venne esponendo l'onorevole

Catucci o l'onorevole PIANCIANI, non ricordo quale dei due l'ha accennata. Essi dicono che bisogna anche tener conto della gerarchia sociale.

PIANCIANI. Io non l'ho detto certamente.

Una voce a sinistra. L'ha detto l'onorevole Catucci.

PUGGIONI, relatore. Va bene; l'onorevole Catucci adunque dice: bisogna anche tener conto della gerarchia sociale in cui le parti si trovano l'una di fronte all'altra. Mi permetta l'onorevole Catucci che io gli dica che una tale teoria, gettata in mezzo a quest'Assemblea, mi meraviglia assai, e tanto più mi meraviglia quando viene dai banchi in cui siede l'onorevole Catucci. (Bravo! a destra)

Io sono molto lieto che l'onorevole PIANCIANI abbia subito dichiarato di non dividere la responsabilità di questa dottrina; ciononostante mi si consenta che non la lasci senza replica.

Ma come? Noi, rappresentanti della nazione, dobbiamo credere che per questa nostra qualità cessi per noi quella disposizione la quale sancisce che tutti sono uguali dinanzi alla legge?

Noi primi, come rappresentanti della nazione, dobbiamo desiderare che codesta uguaglianza non sia un nome vano, ma una realtà di fatto; noi primi dobbiamo dare al paese l'esempio che di questa uguaglianza siamo i tutori e i più caldi sostenitori. (Bravo! a destra)

Ora, mi permetta l'onorevole Catucci che gli faccia avvertire che le stesse ragioni della gerarchia delle persone, se volessero essere invocate, tornerebbero a danno piuttosto del marchese Trevisani che del Cestarelli: ma io non voglio entrare in questo terreno ardente, perchè, entrandovi, farei come l'onorevole Plutino, cioè usurperei le attribuzioni del potere giudiziario, che noi abbiamo il dovere di rispettare; il potere giudiziario è solo in grado di conoscere quale e quanta sia la responsabilità delle due parti private che fra loro contendono nei fatti che sono ad esse rispettivamente attribuiti. Oggi noi dobbiamo decidere soltanto se esistano o no elementi di fatti da autorizzare un procedimento; se, esistendo, vi abbiano o no ragioni di grande e di straordinaria importanza e di convenienza parlamentare da consigliarci a far tacere l'impero della legge o, come proponeva l'onorevole PIANCIANI, a sospenderne il corso.

CANCELLIERI. Demando la parola.

PUGGIONI, relatore. Ecco il vero punto della questione.

E se questo è il terreno in cui deve essere condotta, permettete allora che io scenda in quest'altro ordine di considerazioni: che io vi dimostri come il concetto da cui è stata animata la Commissione sia il solo che tuteli veramente e gli interessi dell'onorevole Trevisani, e la dignità del Parlamento.

Dissi che il concetto della Commissione era quello che tutelava più d'ogni altro il marchese Trevisani. E qui mi si conceda di dire che io sentii con meraviglia

dall'onorevole PIANCIANI accennare ad un fatto il quale, a senso mio, non può avere alcuna influenza nelle determinazioni della Camera. L'onorevole PIANCIANI diceva: uno solo è stato il caso in cui il Parlamento italiano ha creduto dover concedere autorizzazione a procedere contro uno dei suoi membri, e fu il caso dell'onorevole Ballanti. Ma sapete voi, soggiungeva egli, perchè la Camera in quella congiuntura ha creduto di autorizzare quel procedimento? Perchè l'onorevole Ballanti è stato il primo a chiedere alla Camera che codesta autorizzazione si accordasse. Concludeva poi l'onorevole PIANCIANI coll'avvertire che sarebbe un grave errore se la Camera cercasse d'uscire da questa via che essa sin qui ha salutarmente battuta.

Io dico francamente che neppure quest'osservazione ha valore, poichè la rinuncia al privilegio fatta dal deputato (e ben lo diceva l'onorevole Mancini colle parole che io ho avuto l'onore di citare, e lo reputo onore mio averle citate nella mia relazione) non è un argomento che possa da noi essere preso in considerazione.

Il deputato può, per un sentimento nobile dell'animo suo, domandare ai suoi colleghi che gli offrano i mezzi di purgarsi da un addebito del quale egli sa di essere innocente; ma se il deputato fa questa domanda, non per questo la Camera deve ciecamente seguirlo su cotesto terreno, e non deve ciecamente togliergli quel beneficio che non è vantaggio soltanto di lui, ma di tutta intera la rappresentanza nazionale.

Ora, se voi esaminate bene il caso invocato dall'onorevole PIANCIANI, troverete che l'onorevole Mancini, il quale era il relatore di quella Commissione, mise da parte queste ragioni della rinuncia al privilegio fatta dal deputato Ballanti, e che l'autorizzazione si accordò unicamente sul riflesso che dalle verificazioni preliminari già istruite elementi di prova del reato si offrivano.

Ora, o signori, perchè vorreste voi adottare un sistema nuovo, quale sarebbe quello della rinuncia del deputato? E perchè volete voi alligare alla concessione di cotesta rinuncia l'esercizio dell'azione penale privata dei cittadini?

In ogni modo poi io credo che, nell'interesse stesso dell'onorevole Trevisani, sia utile di accordare l'autorizzazione. Dico nell'interesse dell'onorevole Trevisani, e lo provo.

L'onorevole Plutino poco innanzi vi diceva che il marchese Trevisani fece benissimo quando si lasciò trascinare a quell'atto. Se l'onorevole Plutino domanda a me come uomo, come giurato, se l'onorevole Trevisani abbia fatto bene, forse potrei essere della sua opinione, ma questa è una questione che noi non possiamo decidere; non siamo giudici o giurati; siamo uomini politici che dobbiamo conoscere della convenienza di autorizzare un procedimento contro un nostro collega. (*Segni di approvazione a destra*)

PLUTINO AGOSTINO. È la Camera giudice.

PUGGIONI, relatore. E sia: ma i soli tribunali possono dirlo legalmente; ad essi unicamente spetta apprezzare la importanza dei fatti di cui oggi si sono raccolte le materiali verificazioni.

Quando si verrà al dibattimento, quando dal dibattimento risulterà che una provocazione è stata patita dall'onorevole Trevisani, quando dal dibattimento si vedrà il grado di questa provocazione, quando dal dibattimento si potrà vedere se l'onorevole Trevisani si è tenuto nei limiti delle difese, o piuttosto ha ecceduto questo limite, allora sarà il tempo di giudicare quanta e quale sia la responsabilità dell'atto di fronte alla legge; e il primo a godere di questo giudizio sarà l'onorevole Trevisani, il quale innanzi ai giudici avrà largo campo di fare valere tutte le sue ragioni.

Invece, se voi rifiutate l'autorizzazione di procedere, voi ponete l'onorevole Trevisani in una condizione, la quale è tutt'altro che utile a lui; se voi avete il convincimento che il giudizio abbia a dare tali e tanti risultati da condurre ad un'assolutoria, non perchè i fatti non esistono, ma perchè i fatti non sono giuridicamente imputabili, voi per i primi dovete desiderare che il giudizio si faccia: così la verità rifulgerà nella sua pienezza, e a chi è accusato avrete fornito i mezzi per difendersi, per giustificarsi: tali saranno i frutti della deliberazione che vi proponiamo.

Se scendeste in altro concetto, sapete voi come sarà interpretata la vostra risoluzione?

Si dirà che voi avete voluto tutelare un vostro collega contro le querele private; si dirà che vi siete adoprati ad abbuiare un processo contro un vostro collega. Saranno dicerie maligne, niuno meglio di me lo sa; ma non è egli conveniente impedire che sorgano?

Credete voi, o signori, che giovi il vedere la rappresentanza nazionale così restia ad accordare autorizzazioni siffatte?

Credete voi che di fronte all'opinione pubblica questa ripugnanza che la Camera mostrerebbe di fronte a fatti i quali nella loro materialità sono accertati, tornerebbe di vantaggio al decoro delle nostre istituzioni?

Io penso che no, penso che la Camera darebbe un ottimo esempio, quando, mettendosi al di sopra delle passioni, mostrasse che di fronte a lei i principii di giustizia, il rispetto dei diritti e degli interessi privati non è mai severchiato dal pensiero degli interessi personali e dalla simpatia verso questo o quell'altro dei componenti di quest'Assemblea.

Ma aggiungo anche un'altra considerazione, sulla quale pure ho bisogno di insistere, e la quale nasce dalla situazione reciproca delle parti.

Ma come, o signori, voi vedete il Cestarelli querelato dal Trevisani, vedete il Trevisani querelato dal Cestarelli, e volete voi permettere, come vorrebbe l'onorevole Plutino che, per ragioni tutte estrinseche, la

procedura contro il Trevisani rimanga sospesa quando lo è già da 18 mesi, e si neghi al Cestarelli l'esercizio di quei diritti che egli crede competergli?

La querela del Cestarelli non può avere sfogo senza l'autorizzazione vostra, mentre la querela del Trevisani potrebbe avere sfogo. Ma nel retto apprezzamento dei fatti non comprendete voi quale e quanta importanza, quale e quanto interesse vi abbia per le parti stesse, ed ancora per l'onorevole Trevisani che le due cause siano giudicate simultaneamente?

E se questo interesse vi è, perchè vorrete voi sospendere l'autorizzazione che vi si richiede? A concederla non veggio pericolo alcuno: scorgo bensì tutti i benefizi della deliberazione che vi proponiamo, sia rispetto all'onorevole nostro collega, sia rispetto a noi stessi, sia infine rispetto al libero corso dell'amministrazione della giustizia. Non temete che l'opera del collega ci sia tolta per lungo tempo: egli è certo che il processo potrà in brevissimo tempo essere condotto a termine: e noi tutti saremo lieti il giorno in cui l'onorevole Trevisani tornerà fra noi, dopo aver reso conto dei fatti che gli si addebitano, di fronte a quelle autorità giudiziarie, che sole sono competenti a conoscerne. (Bene! a destra)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiedo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Trattandosi di definire in questo momento la vera posizione del corpo legislativo avanti alla nazione, avanti alla magistratura del regno (*Mormorio a destra*), pregherei i miei onorevoli colleghi di non voler chiudere la discussione. Per quanto rispetti le teorie esposte dall'onorevole Puccioni, pure io, sebbene non uomo di legge, seguendo soltanto il buon senso, chiederei alla Camera di poter contraddire alcune di queste teorie, le quali non credo convenienti, nè favorevoli alla posizione della Camera legislativa, e neanche in rapporto alla natura stessa del regime costituzionale.

Trattandosi quindi di un mio collega, pregherei gli altri a voler avere la bontà di lasciarmi dire due parole. Io non soglio annoiare la Camera, perciò parmi sia convenienza l'accordarmi ora la facoltà che domando.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

CATUCCI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'avrà dopo la votazione.

Quelli che approvano la chiusura della discussione sono pregati di alzarsi.

(Segue la prima alzata.)

Voci a sinistra. La controprova.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

PLUTINO AGOSTINO. Allora io domanderò, signor presidente, se la Camera è in numero. (*Rumori*) Quando si agisce con prepotenza, io mi valgo de' miei diritti. (*Rumori a destra*)

Voci a destra. All'ordine! È una sconvenienza!

PRESIDENTE. Onorevole Plutino, questi non sono termini convenienti, nè parlamentari; qui non è questione di prepotenza: è la maggioranza della Camera che ha deliberato; e le deliberazioni della maggioranza non costituiscono violenza nè prepotenza sulla minoranza.

PLUTINO AGOSTINO. (*Uscendo dall'Aula*) Non c'è maggioranza quando la Camera non è in numero.

PRESIDENTE. Vi è stata maggioranza; nè c'è più luogo a sindacare il numero dei votanti, quando il voto è già proclamato.

Ora si procede all'appello nominale.

PISSAVINI. Io non credo che l'appello nominale possa avere luogo, dal momento che non fu fatta una mozione formale. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Fu fatta la domanda al presidente che fosse riconosciuto se la Camera è in numero.

Quindi non posso a meno che secondarla coll'appello nominale, a meno che l'onorevole Plutino non ritiri la sua proposta.

FENZI. Mi pare che in qualche articolo del regolamento sia stabilito che, perchè l'appello sia fatto, bisogna sia chiesto da dieci deputati. (*No! no!*) È questione d'interpretazione, ma si può sostenere.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Fenzi di riflettere che è per fare la votazione per appello nominale che si richiede almeno l'appoggio di dieci deputati; ma quando si tratta solo di verificare il numero dei deputati presenti, credo che sia pur troppo nel diritto di chiunque voglia intralciare l'andamento dei lavori parlamentari il domandarlo.

Dunque si procederà all'appello nominale.

PISSAVINI. A me pare non ci sia necessità di fare quest'appello nominale. Credo di rendermi interprete del-

l'intenzione dell'onorevole Plutino, il quale ha fatto questa mozione in un momento in cui l'animo suo si trovava esasperato, perchè la maggioranza della Camera aveva deliberato la chiusura. (*Mormorio a sinistra*)

Una voce a sinistra. Chi l'ha detto?

PIANCIANI. Domando la parola.

PISSAVINI. Non c'è necessità di appello nominale.

Voci a sinistra. Non siamo in numero!

PISSAVINI. Risultando che la Camera non è in numero, la seduta si scioglie e si riprenderà quest'oggi, senza necessità di perder tempo a fare un appello nominale. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. L'appello vuol esser fatto, se non altro perchè siano pubblicati con esattezza i nomi degli assenti. (*Sì! sì!*) Risulterà che primo fra questi è colui che ha fatto la domanda dell'appello nominale, il quale è uscito dall'Aula. (*Oh! oh! a sinistra*)

Voce a sinistra. Era presente alla seduta.

ARRIVABENE. È partito *ab irato*.

(*Segue l'appello nominale.*)

PRESIDENTE. Al tocco e mezzo si ripiglierà la seduta coll'ordine del giorno che è stampato.

MACCHI. Domando la parola.

Essendosi presentata la relazione per ispeze per la distruzione delle cavallette, e siccome non potrà certo suscitare nessuna obbiezione, io pregherò la Camera di volersi oggi occupare anzi tutto di questo progetto.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, ella ben comprende che non si potrebbe deliberare.

MACCHI. Io diceva di metter per primo nella seduta pomeridiana il progetto da me accennato.

PRESIDENTE. Per la stessa ragione del non trovarsi la Camera in numero, non si può in questo momento prendere una deliberazione che tenda a variare l'ordine del giorno già stabilito.

La seduta è levata a mezzogiorno.